



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE I

LA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DOPO IL TRATTATO DI LISBONA

A differenza dei trattati precedenti, il nuovo Trattato dell'Unione Europea (TUE) non fissa la distribuzione dei seggi tra gli Stati Membri (SM), ma la rinvia ad una decisione del Consiglio europeo adottata all'unanimità, su iniziativa del PE e con la sua approvazione (art. 14, par. 2).

Vengono invece fissati, nei seguenti termini, il numero minimo dei parlamentari e le soglie minime e massime spettanti a ciascuno Stato: *“Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi”*. Rispetto, dunque, all'art. 190 TCE, viene superato di uno il numero minimo di seggi e ridotto di tre il numero massimo per ciascuno Stato.

La disciplina risponde al duplice presupposto che i criteri di composizione del Parlamento obbediscano al principio di funzionalità, per cui i successivi allargamenti dell'Unione non dovranno richiedere una revisione dei Trattati, e che le regole sul riparto dei seggi si basino su una proposta del Parlamento stesso, che così acquista un ruolo decisionale quanto alla propria composizione.

La questione fu tra le più controverse già in occasione dei negoziati per il Trattato costituzionale, intrecciandosi con la definizione del nuovo meccanismo di voto in Consiglio. Politicamente, si convenne di adottare un meccanismo che permettesse una maggiore rappresentanza parlamentare alla Spagna, che più di altri SM pagava l'abbandono della ponderazione dei voti in Consiglio definita a Nizza.

Il legame sostanziale tra doppia maggioranza in Consiglio e composizione del PE ha portato il Consiglio europeo del 21/22 maggio 2007 a richiedere al PE di presentare entro l'ottobre dello stesso anno una proposta fondata sul principio della “proporzionalità decrescente” per la ripartizione dei seggi dello stesso PE dopo le lezioni del 2009. Il momento della prevista



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE I

conclusione dell'accordo politico sul testo del nuovo Trattato è stato così politicamente legato, senza che ve ne fosse alcuna necessità giuridica, a quello dell'accordo sulla proposta del PE che definisce la nuova ripartizione geografica dei seggi del Parlamento stesso.

La proposta elaborata dal PE l'11 ottobre 2007 fondava la distribuzione dei seggi tra gli SM sul criterio della popolazione residente, invece che su quello del numero dei cittadini, compresi quelli senza diritto di voto. Ciò avrebbe comportato per l'Italia l'attribuzione di 72 seggi, al Regno Unito 73 e alla Francia 74, così rimettendo in discussione la storica parità di rappresentanza tra i tre Paesi. L'Italia si oppose, ritenendo alla proposta, tra l'altro, in contrasto con i principi dell'art. 14 lì dove afferma che *“Il Parlamento europeo è composto dai rappresentanti dei cittadini dell'Unione”*.

D'altronde, i risultati in termini di ripartizione dei seggi sarebbero stati sensibilmente differenti se, invece di basarsi sulla popolazione residente, il meccanismo di allocazione degli stessi si fosse basato sui cittadini residenti o sugli aventi diritto al voto. A fronte delle critiche e delle opposizioni avanzate, i relatori hanno affermato di non aver potuto utilizzare il criterio della cittadinanza non essendovi allo stato attuale una definizione concordata di tale criterio a livello europeo.

Per superare l'opposizione italiana, il Consiglio europeo di Lisbona del 18/19 ottobre 2007 ha aumentato di uno il numero massimo di deputati europei rispetto al disposto dell'art. I-20 TCost., ricorrendo alla formula dei 750 membri più il Presidente, e ha contestualmente accolto la proposta elaborata dal PE, salva l'attribuzione del seggio supplementare all'Italia, che si vede così riconosciuta 73 seggi come il Regno Unito, ma uno in meno della Francia.

Ribadendo, invece, quanto già previsto dal TCE, il TUE fissa in cinque anni la durata del mandato dei parlamentari. Essa corrisponde a quella della Commissione, in linea con una classica regola dei regimi parlamentari, giacché, in caso di dimissioni della Commissione o di approvazione di una mozione di censura, il mandato della nuova Commissione corrisponde alla durata restante della legislatura. Il citato periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE I

Ai fini della elezione dei deputati italiani al PE, il territorio nazionale è suddiviso in cinque circoscrizioni territoriali; l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati del censimento nazionale della popolazione con DPR su proposta del Ministro dell'Interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti del territorio nazionale per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione (cd sistema dei quozienti interi e dei più alti resti).

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età. Sono, altresì, elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta entro non oltre il 90° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.

Gli elettori italiani che risiedono negli altri SM dell'UE e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono, possono votare per l'elezione dei membri del PE spettanti all'Italia, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione degli SM dell'UE. Analoga possibilità è concessa ai cittadini italiani che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio nonché agli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine i predetti elettori devono far pervenire al Consolato competente, entro l'80° giorno antecedente l'ultimo giorno fissato per l'elezione, apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Qualora tali elettori rientrino in Italia, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, comunicando al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso.

I cittadini italiani temporaneamente presenti fuori del territorio dell'UE per motivi di servizio o missioni internazionali (appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia impegnate in missioni internazionali; dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE I

autonome per motivi di servizio; professori universitari, ricercatori e professori aggregati che insegnano presso istituti universitari e di ricerca) possono votare per corrispondenza.

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al PE gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Sono, inoltre, eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'UE che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al PE previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello SM di origine.

I membri del PE spettanti all'Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti, tra liste concorrenti, che abbiano conseguito sul piano nazionale il 4% dei voti validi espressi. Le singole fasi che caratterizzano il criterio di assegnazione citato sono disciplinate dagli artt. 1, 21 e 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 ai quali si rimanda per approfondimenti.

I seggi del Parlamento europeo assegnati all'Italia sono attualmente 73, in base al Trattato di Lisbona, che ha modificato la composizione del Parlamento europeo portando il numero dei membri da 736 a 751.

Le elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, infatti, si sono svolte prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sulla base di una composizione del Parlamento europeo pari a 736 membri (72 membri per l'Italia). In base ad una decisione del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, il numero dei membri del Parlamento europeo è stato innalzato transitoriamente da 736 a 754, in modo da consentire gli aumenti delle rappresentanze nazionali (18 membri, di cui uno in più per l'Italia) senza le diminuzioni previste nel nuovo regime (tre membri in meno per la Germania). I 18 membri supplementari hanno assunto le funzioni di membri del Parlamento europeo a partire dal 1° dicembre 2011.

In seguito all'entrata in vigore del Trattato di adesione della Croazia, avvenuta il 1° luglio 2013 e fino alla scadenza del mandato dell'attuale Parlamento europeo (giugno 2014), il numero degli



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE I

europarlamentari sarà ulteriormente incrementato, sempre in via transitoria, di 12 seggi attribuiti alla Croazia.

Con apposita decisione del Consiglio europeo del 28 giugno 2013, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2014-2019 è stato fissato nel modo seguente:

| | | | |
|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| Belgio 21 | Bulgaria 17 | Repubblica ceca 21 | Danimarca 13 |
| Germania 96 | Estonia 6 | Irlanda 11 | Grecia 21 |
| Spagna 54 | Francia 74 | Croazia 11 | Italia 73 |
| Cipro 6 | Lettonia 8 | Lituania 11 | Lussemburgo 6 |
| Ungheria 21 | Malta 6 | Paesi Bassi 26 | Austria 18 |
| Polonia 51 | Portogallo 21 | Romania 32 | Slovenia 8 |
| Slovacchia 13 | Finlandia 13 | Svezia 20 | Regno Unito 73 |